



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI

Sezione Tecnica-Sicurezza e Difesa portuale

Via Destra del Porto, 149-151 – Tel. 0541/50121 – Fax. 0541/54373

Email: cprimini@mit.gov.it – Sito internet: www.guardiacostiera.gov.it/rimini

ORDINANZA N. 53/2018

“PARATA SCRAMBLER PARTY - RUSTIDA”

Località: Porto canale di Rimini – (Banchina Boscovich).

Data: 20 luglio 2018.

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di RIMINI:

VISTA la nota prot. n° 198175 in data 12/07/2018 del Comune di Rimini, con la quale è richiesto il parere ai fini del nulla osta di competenza a questa Autorità marittima allo svolgimento della manifestazione denominata Parata Scrambler Party prevista per la serata del 20.07.2018;

VISTE la nota prot. n° 199843 in data 16.07.2018 con il quale il Comune di Rimini richiede a questa Capitaneria di Porto l’emanazione di apposita ordinanza disciplinante la manifestazione in prmissa citata;

VISTO il foglio prot. n° 14190 in data 18.07.2018, con il quale questa Capitaneria di porto partecipa le proprie condizioni ai fini dell’occupazione dell’area portuale - Banchina Boscovich - per lo svolgimento della manifestazione in questione;

CONSIDERATA la necessità di garantire il regolare svolgimento della manifestazione e di assicurare il contestuale mantenimento delle condizioni di sicurezza e l’operatività portuale, nei riflessi dei preminenti interessi pubblici e di tutela della pubblica incolumità;

VISTI gli artt. 6, 7, 157 e 159 del D. Lgs. 30/4/92, n. 285 (nuovo Codice della Strada);

VISTI gli artt. dal 30 al 43 del Regolamento per l’Esecuzione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1995 n. 495;

VISTI gli atti d’ufficio;

VISTO l’art. 81 del Codice della Navigazione e art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione.

RENDE NOTO

che dalle ore 21,00 del 20/07/2018 fino alle ore 01:00 circa del 21/07/2018, l'ambito portuale di Rimini (Banchina Boscovich), compreso tra il cancello di accesso fino all'imbocco del molo di levante della predetta banchina Boscovich, sarà interessato da un evento gastronomico denominato "Rustida", all'interno dell'iniziativa "PARATA e SCRAMBLER PARTY" prevista presso la spiaggia libera in occasione della manifestazione Ducati World Week. Lungo il tratto di banchina interessato, saranno inoltre ormeggiate n° 3(tre) unità navali appartenenti alla marineria locale per i fini propri della manifestazione, così come indicato nello stralcio planimetrico allegato.

ORDINA

ART. 1

Aree portuali interessate dalla manifestazione

Nell'area portuale di cui al "rende noto" dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- è vietato il transito e la sosta di qualsiasi veicolo dalle ore 10,00 del giorno 20/07/2018 sino alle ore 12:00 del giorno 21/07/2018" di tutta la banchina portuale del piazzale Boscovich;
- in ogni caso, l'organizzazione della manifestazione dovrà assicurare l'accesso ed il transito agli automezzi delle forze di Polizia, dei mezzi dei Vigili del Fuoco e dei mezzi di soccorso ed emergenza nelle aree di interesse;
- è consentito il transito e sosta, per il tempo strettamente necessario, ai mezzi dell'organizzazione adibiti al carico e scarico delle attrezzature, preventivamente autorizzati e muniti di idoneo pass rilasciato dall'Amministrazione comunale, con obbligo di lasciare comunque l'area portuale entro le ore 19,00 del giorno 20.07.2018;
- i permessi annuali di accesso di veicoli rilasciati da questa Capitaneria di porto ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n° 05/2006 sopraindicata, sono da considerarsi sospesi;
- nei periodi di tempo sopra indicati le predette aree portuali interessate dovranno essere lasciate libere da ogni impedimento per consentire il posizionamento/smontaggio delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento della manifestazione;
- tutta l'area interessata, dovrà essere opportunamente recintata e segnalata con idonea cartellonistica stradale diurna e notturna, secondo la normativa vigente a cura della Società Organizzatrice;
- l'Autorità Marittima si riserva la facoltà, in caso di sopraggiunte esigenze portuali, di variare, anche temporaneamente, il luogo di posizionamento delle strutture;
- durante il periodo sopraindicato è fatto divieto di esercitare nell'area interessata dalla manifestazione qualsiasi altra attività ad essa estranea;
- nella predetta area è vietato, inoltre, depositare merci, materiale ed ogni altro tipo di attrezzatura, non riconducibile alla manifestazione stessa;

ART. 2

Banchine e acque antistanti

Nel periodo compreso dalle ore 12,00 del 20/07/2018 fino alle 01,00 21/07/2018, nei tratti di banchina di Boscovich interessati dall'ormeggio delle unità partecipanti alla manifestazione di cui trattasi e negli specchi acquei adiacenti agli stessi è vietato:

- a) ormeggiare, ancorare e sostare con qualunque tipologia di unità non interessata alla manifestazione;
- b) svolgere qualsiasi altra attività direttamente e/o di riflesso connessa agli usi pubblici del mare non espressamente autorizzata.

ART. 3

Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 2, lettera a):

- le unità della Guardia Costiera e delle forze di polizia in servizio;
- le unità da pesca facenti capo all'organizzazione della manifestazione;
- le unità delle associazioni pubbliche e private in servizio di vigilanza per le finalità della manifestazione;

ART. 4

Prescrizioni per i Responsabili della manifestazione

L'organizzatore responsabile della manifestazione, dovrà:

- predisporre ogni idoneo accorgimento atto ad evitare possibili danni o pericoli a beni e/o persone, anche imputabili al verificarsi di eventuali condizioni meteo avverse;
- assicurare il permanente assetto di viabilità pubblica necessario e funzionale al pubblico utilizzo delle vie di comunicazione e degli accessi veicolari e pedonali da e per l'ambito portuale, garantendo il passaggio di metri 10(dieci) dal ciglio banchina ed almeno 7(sette) metri lungo l'area c.d. "rustida". Tale passaggio dovrà essere appositamente delimitato con relative transenne facilmente amovibili ed idoneamente segnalato con appositi cartelli;
- munirsi di apposita copertura assicurativa per eventuali danni a persone o cose, derivanti dalle attività connesse alla manifestazione;
- predisporre ogni idoneo accorgimento atto a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ed a prevenire eventuali incidenti;
- tutti gli impianti tecnologici inclusi i quadri e i cablaggi per l'energia elettrica, dovranno essere installati a regola d'arte, nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza applicabili e muniti della relativa attestazione/certificazione di conformità;
- assicurare in tutta l'area portuale interessata dalla manifestazione un servizio di vigilanza antincendio, ovvero personale a ciò qualificato, ai sensi della vigente normativa con dispositivi antincendio attivati e pronti all'impiego in coordinamento con il comando di bordo delle unità navali partecipanti;
- l'uso di fiamma/bracci dovrà essere posta a distanza di sicurezza dall'unità navali ormeggiate e comunque non inferiore a metri 4 dalle stesse, con divieto di uso di gas;
- provvedere ad eseguire a proprie spese le riparazioni necessarie per la rimessa in ripristino dello stato dei luoghi, in caso di danni alle opere ed agli impianti portuali;

- assicurare un servizio di vigilanza nei punti di accesso all'aree portuali interessate dalla manifestazione atto a garantire l'afflusso ed il deflusso costante con particolare riguardo all'area c.d. "rustida" evitando l'ammassamento del personale partecipante;
- dovrà provvedere a sgomberare l'area portuale in questione da eventuali veicoli e/o altro materiale che intralci il regolare svolgimento della stessa;
- assicurare per tutta la durata dell'evento la presenza di un servizio di assistenza presso la banchina di Boscovich e spiaggia libera, munito di apposito mezzo nautico e con a bordo personale provvisto di brevetto di salvataggio riconosciuto ed adeguatamente equipaggiato, per il pronto intervento in caso di accidentale caduta in mare;
- per tutta la durata dell'evento le unità (motopesca) partecipanti dovranno essere armate ed equipaggiate, nonché pronte a muovere anche su richiesta dell'Autorità Marittima;
- le predette unità dovranno essere prive di allacci elettrici in banchina;
- predisporre un adeguato servizio di vigilanza congiuntamente con i comandanti delle unità partecipanti, atto ad evitare che persone non autorizzate possano salire a bordo;
- non detenere a bordo delle unità ormeggiate alcun tipo di merce, materiale e/o sostanza pericolosa, articolo esplosivi, pirotecnico, fumogeno e di aver provveduto alla scrupolosa pulizia dei locali tecnici di bordo e l'adeguata ventilazione, contro la formazione di atmosfere esplosive e la propagazione di incendio;
- predisporre un adeguato numero di cassonetti per la raccolta di rifiuti prodotti durante l'evento;
- è vietato l'eventuale utilizzo/sorvolo di dispositivi APR quali "Droni" su tutto l'ambito portuale ovvero spiaggia libera limitrofa interessata alla manifestazione, salvo espressa autorizzazione ovvero usi istituzionali;
- al termine della manifestazione, i tratti di banchina interessati e le aree portuali circostanti dovranno essere ripuliti e lasciati libere da ogni impedimento.
- entro le ore 12:00 del giorno 21/07/2018, assicurare che i tratti di banchina interessati nella manifestazione, nonché i relativi specchi acquei risultino sgombri e ripuliti da materiali di vario genere.

ART. 5

Disposizioni finali e sanzioni

La presente Ordinanza, emanata nell'ambito delle competenze di questa Autorità Marittima, ai soli fini della sicurezza della navigazione e portuale, salvaguardia della vita umana in mare e prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino, nonché delle ulteriori competenze di polizia marittima e di tutela del demanio marittimo assegnate per legge, non esime il Responsabile delle attività in questione, dal munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo eventualmente necessario di competenza di organi e/o enti la cui legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

L'Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza dello stato dei luoghi e del mancato rispetto del presente atto ordinatorio ovvero di ogni altra norma e/o regolamento a cui è comunque soggetta l'attività in parola.

Qualora dovessero ricorrere motivi di pubblico interesse o comunque al verificarsi di situazioni tali da pregiudicare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, questa Autorità Marittima si riserva la facoltà di sospendere in qualsiasi momento la predetta manifestazione.

L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita, salvo che il fatto costituisca reato nonché diverso e/o ulteriore illecito amministrativo:

- a mente dell'art. 1174 e 1164 del Codice della Navigazione, per le violazioni commesse nelle aree portuali e demaniali marittime portuali; ai sensi dell'art. 53, comma 3 del D.Lgs. n. 171/2005;
- ai sensi dei Decreti Legislativi nn. 271/99, 298/99 e 81/08 – in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- negli altri casi, autonomamente od in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi degli artt. 1164, 1231 del Codice della Navigazione e/o dell'art. 650 del Codice Penale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/rimini, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Rimini, lì 19 luglio 2018

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Fabio DI CECCO